

dossier

XIX Legislatura

4 dicembre 2025

Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

D.L. n. 175/2025 – A.S. n. 1718



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 596



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 - ✉ st_attprod@camera.it - ✕ [@CD_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 530

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0</i>).....	5
Articolo 2, comma 1, lett. <i>a), b), d)-g), i), m)-o), q)</i> (<i>Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	13
Articolo 2, comma 1, lett. <i>c), h), l) e p)</i> (<i>Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	16
Articolo 3 (<i>Entrata in vigore</i>).....	35

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0)

L'**articolo 1** introduce delle disposizioni in materia di **crediti d'imposta Transizione 5.0**. Nello specifico, fissa al **27 novembre 2025** il **termine** entro il quale le imprese devono **presentazione** al GSE le **comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta**. Conseguentemente, si consente la possibilità di integrare entro, il **termine perentorio del 6 dicembre 2025** (o altra data anteriore indicata dal GSE), le comunicazioni effettuate tra il **7 novembre e fino le ore 18 del 27 novembre 2025**.

Si fornisce un'**interpretazione autentica** secondo cui il **divieto di cumulo si interpreta** nel senso che, **per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l'impresa non può presentare domanda per l'accesso** ad entrambi i benefici fiscali (**credito d'imposta Transizione 5.0 e credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali**). Pertanto, **le imprese** che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, **abbiano presentato domanda per l'accesso ad entrambi i crediti d'imposta, debbano optare**, con modalità telematiche, per **uno dei due crediti d'imposta entro il termine del 27 novembre 2025**.

Si precisa che la **vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni è esercitata dal GSE**.

Infine, si individuano le **modalità di copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'applicazione di tale articolo, pari a **250 milioni di euro per l'anno 2025**.

L'**articolo 1** introduce delle disposizioni esplicative ed interpretative in materia di **credito d'imposta Transizione 5.0** di cui all'**articolo 38** del [decreto-legge n. 19 del 2024](#).

Per un approfondimento sulla disciplina del credito d'imposta transizione 5.0 si veda il [tema web](#) pubblicato sul sito istituzionale della Camera dei deputati.

In particolare, il **comma 1** fornisce delle indicazioni sul **termine di presentazione** delle **comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta** che le imprese sono tenute a presentare, ai sensi del citato articolo 38, **comma 10**, al **Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE)**. Nello specifico, si precisa che tali comunicazioni possono essere presentate **entro il 27 novembre 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 38, comma 10, primo periodo, le imprese che intendono accedere al credito d'imposta sono tenute a presentare al GSE, in via telematica, la documentazione attestante la riduzione, *ex ante*, dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni strumentali nuovi agevolabili – di cui al comma 11, lettera *a*) – unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Si utilizza, a tal fine, il modello di comunicazione standardizzato messo a disposizione dal GSE.

Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 10, il GSE provvede a trasmettere mensilmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con modalità telematiche e previa verifica della completezza della documentazione, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa.

Per le **comunicazioni presentate** nel periodo compreso tra il **7 novembre e fino le ore 18 del 27 novembre 2025**, si precisa che le imprese richiedenti **possano integrarle**, su richiesta del GSE, **entro il termine perentorio** indicato nella comunicazione e comunque non oltre il **6 dicembre 2025**, qualora siano ravvisabili le seguenti problematiche:

- **dati non correttamente caricati**; o
- presentazione di **documenti o informazioni incomplete o non leggibili**.

In caso di **mancato adempimento** alle richieste di integrazione o di sanatoria entro i suddetti termini, la **procedura per la fruizione del credito d'imposta non si perfeziona** in capo all'impresa inadempiente.

In ogni caso, si precisa espressamente che **non possa formare oggetto di sanatoria la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici** prevista dall'**articolo 15, comma 1, lettera a)**, del [decreto interministeriale del 24 luglio 2024](#).

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato le disposizioni attuative con decreto del 24 luglio 2024.

L'**articolo 15**, in particolare, reca delle indicazioni con riguardo alle certificazioni del risparmio energetico ed ai requisiti dei soggetti abilitati al rilascio. Nello specifico, ai sensi del comma 1, **la riduzione dei consumi è attestata con apposite certificazioni tecniche**, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

- a) **ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni** di cui all'articolo 6;
- b) **ex post** l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

Ai sensi del successivo comma 2, la certificazione tecnica *ex ante* si compone delle **informazioni relative al progetto di innovazione** riferite in particolare all'**individuazione della struttura produttiva** e dei relativi **processi**, della **riduzione dei consumi energetici**, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale.

Il **comma 2** fornisce un'**interpretazione autentica** sul **divieto di cumulo** di cui all'articolo 38, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024. Nello specifico, il divieto di cumulo **si interpreta** nel senso che, **per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l'impresa non può presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta Transizione 5.0 e domanda per l'accesso al credito d'imposta per**

investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020.

Si prevede, inoltre, per **le imprese** che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, **abbiano presentato domanda per l'accesso ad entrambi** i crediti d'imposta, **debbono optare**, con modalità telematiche, **per uno dei due crediti d'imposta entro il termine del 27 novembre 2025**.

In caso di **opzione per il credito d'imposta Transizione 5.0**, qualora all'impresa non venga riconosciuto il suddetto beneficio per **superamento del limite di spesa**, resta ferma la **possibilità di accedere**, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, **al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** nei limiti delle risorse previste, a legislazione vigente, per il suddetto credito d'imposta.

Si precisa ulteriormente che, nei casi di **prenotazione su entrambi i crediti di imposta**, l'**impresa beneficiaria** a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento – e previa ricezione di richiesta dal GSE – **debba comunicare**, entro **5 giorni** dalla suddetta ricezione, **a pena di decadenza**, la **rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito**. In tal modo, il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 11, il credito d'imposta Transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020.

Diversamente, il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 13, ultimo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta è cumulabile, alle medesime condizioni, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023 e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto

Il **comma 3**, alle **lettere a) e b)**, apporta delle modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Nello specifico, la **lettera a)**, **sostituendo il comma 11-ter**, stabilisce che la **vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni**, di cui al comma 11, è **esercitata dal GSE**. A tal fine, sulla base di idonei piani di controlli, il GSE procede alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni del medesimo decreto-legge ed ai relativi provvedimenti attuativi.

In base alla previgente formulazione dell'articolo 38, comma 11-*ter*, del decreto-legge n. 19 del 2024, **il Ministero delle imprese e del *made in Italy* esercita, anche avvalendosi del GSE**, [in base alla formulazione vigente, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025, tali parole sono sostituite dalle seguenti "**il GSE esercita**"] la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

Pertanto, per effetto della citata modifica, le attività di vigilanza sono svolte direttamente dal GSE e non dal Ministero delle imprese e dal *made in Italy* con eventuale supporto del GSE.

La successiva **lettera b)**, **sostituendo il comma 16**, stabilisce che il GSE sia tenuto ad effettuare i **controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti**, previsti dal presente articolo, **per la fruizione del beneficio**, sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici.

Rispetto alla formulazione vigente non è più richiesto al GSE di effettuare i controlli sopra indicati entro i **termini concordati con l'Agenzia delle entrate**.

Inoltre, la nuova disposizione definisce i **compiti del GSE**, qualora questi rilevi la **mancaza dei presupposti per la fruizione del beneficio** nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 11-*ter*. In tal caso il GSE:

- **adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta;**
- **comunica i suddetti provvedimenti di annullamento all'Agenzia delle entrate, laddove sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie di cui al comma 10. Ciò al fine di permettere all'Agenzia delle entrate di adottare i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta, ovvero di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.**

Inoltre, si conferma che **nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero**, il GSE è **litisconsorte necessario**, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Si tratta, pertanto, di una fattispecie in cui l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti e questi devono essere tutti parte nello stesso processo, giacché la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

Si osserva che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 è sostituito dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 175 del 2024. Si suggerisce, pertanto, di fare riferimento anche al nuovo articolo.

La previgente formulazione dell'articolo 38, comma 16, del decreto-legge n. 19 del 2024, dispone che, sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, **effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate**, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di cui **al primo periodo nonché delle verifiche documentali e in situ di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.** Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025, la formulazione vigente dell'articolo 38, comma 16, del decreto-legge n. 19 del 2024, stabilisce che “sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE **effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio.** Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

Il comma 4 reca la **quantificazione degli oneri** e individua la relativa **copertura finanziaria**.

Nello specifico, per le finalità di tale articolo, si autorizza la **spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025**, mentre per le successive annualità (2026 e 2027) si quantificano oneri pari a 10 milioni per ciascun anno in termini di solo fabbisogno.

Le **modalità di copertura** dei suddetti oneri sono definite, nei termini che seguono, alle **lettere da a) a f)**:

- una **quota-parte per l'anno 2025, pari a 89 milioni di euro**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

1, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge n 19 del 2024 (copertura prevista alla **lettera a**) del comma 4);

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge n. 19 del 2024, la **spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR**, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, **pari complessivamente** a 684 milioni di euro per l'anno 2024, **a 785 milioni di euro per l'anno 2025**, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, **è destinata, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni** dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'**intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori *hard-to-abate*"**, alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 142 del 2019.

- una **quota-parte** per l'anno **2025**, pari a **40 milioni di euro**, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del [decreto-legge n. 17 del 2022](#), come assegnate i sensi dell'articolo 3 [decreto](#) del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 (copertura prevista dalla **lettera b**) del comma 4). Con riferimento ai **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno**, si provvede alla relativa copertura mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di **favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili**, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un **fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030**.

Con il citato articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022, sono state assegnate al Ministero dello sviluppo economico le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, di cui sono ivi elencate le relative erogazioni/destinazioni.

- una **quota-parte** per l'anno **2025**, pari a **33 milioni di euro**, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#) (copertura prevista dalla **lettera c**) del comma 4);

In materia di definizione di illeciti edilizi, l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, stabilisce che al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "**Fondo per interventi strutturali di politica economica**".

- una **quota-parte** per l'anno **2025**, pari a **20 milioni di euro**, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della [legge n. 213 del 2023](#) (copertura prevista dalla **lettera d**) del comma 4);

Ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023, il **fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso**, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è **rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. **Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.**

- una **parte** per l'anno **2025**, pari a **40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto**, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della [legge n. 296 del 2006](#) (copertura prevista dalla **lettera e**) del comma 4);

Ai sensi dell'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente**, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.

- la **residua quota-parte** per l'anno **2025**, pari a **75 milioni di euro**, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della [legge n. 196 del 2009](#), iscritto nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (copertura prevista dalla **lettera f)** del comma 4).

Ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in esito al riaccertamento di cui al comma 4 [ossia riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti di cui all'articolo 34 comma 2 della medesima legge], in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'**ammontare dei residui passivi perenti eliminati**.

Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, **le somme corrispondenti agli importi** di cui al periodo precedente **possono essere re-iscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale**, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Si segnala che, in termini di saldo netto da finanziare, la somma delle risorse a copertura di cui alle lettere a), b) c), d) ed f) eccede di 7 milioni di euro l'ammontare degli oneri per l'anno 2025.

Articolo 2, comma 1, lett. a), b), d)-g), i), m)-o), q)
(Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 2**, comma 1, lett. *a)-b), d)-g) i), m)-o) e q)* dispone modifiche che hanno principalmente una **funzione di coordinamento e armonizzazione** della disciplina sulle **aree idonee** all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. In sostanza, vengono ricondotti all'interno del d.lgs. n. 190/2024 (cd. Testo unico FER) i rinvii prima contenuti in altra normativa.

Questo trasferimento aggiorna e definisce tre ambiti specifici:

1. la nuova disciplina per l'installazione di **impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree classificate agricole**.
2. la nuova disciplina generale concernente le **aree idonee su terraferma**.
3. la nuova disciplina volta ad assicurare che le leggi regionali, nell'identificare le aree idonee, garantiscano il raggiungimento degli **obiettivi di potenza installata** previsti dal PNIEC.

Completano il quadro normativo ulteriori misure di raccordo in materia di valutazioni ambientali e l'abrogazione di alcune norme del d.lgs. n. 199/2021, ora trasposte all'interno del TU FER.

L'articolo 2, comma 1, lett. *a)-g), n) ed o)* del decreto in esame apporta una serie di modifiche al **d.lgs. n. 190/2024** (cd. TU FER).

L'impatto normativo di queste modifiche è primariamente di **coordinamento e armonizzazione**. Esse trasferiscono i riferimenti normativi relativi alle **aree idonee** – precedentemente contenuti nell'articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 – all'interno delle nuove disposizioni introdotte dallo stesso decreto in esame. Si tratta, in particolare, del nuovo articolo 11-*bis* del d.lgs. n. 190/2024 (per la cui analisi si rimanda alla successiva scheda di lettura).

Nel dettaglio:

- le **lett. a), e), n. 2) g) e n)** intervengono rispettivamente sull'[articolo 2, comma 2](#), sull'[articolo 8, comma 4, lett. c\)](#), sull'[articolo 11, comma 8](#), e sull'[articolo 14, comma 8](#), del d.lgs. n. 190/2024: in tali sedi, il riferimento all'abrogato articolo 20, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 199/2021 è sostituito dal rinvio al **nuovo articolo 11-*bis*, comma 2** (introdotto all'interno del d.lgs. n. 190/2024 dal decreto-legge in esame), il quale reca la disciplina per l'installazione di **impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole**;
- le **lett. b), nn. 1) e 2) f) ed o)** modificano l'[articolo 3, commi 1 e 3](#), l'[articolo 9, comma 3](#) e l'allegato B (sez. I, lett. *b)*) del d.lgs. n. 190/2024. I riferimenti all'abrogato articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 sono sostituiti dal rinvio generale

al **nuovo articolo 11-bis**, citato prima, recante la disciplina delle aree idonee su terraferma;

- analogamente, le **lett. d) ed e), n. 1)** operano rispettivamente sugli [articoli 7, comma 3](#), e 8, comma 3 del d.lgs. n. 190/2024. Qui, i riferimenti all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 199/2021 sono sostituiti dal rinvio al novello **articolo 11-bis, comma 5** (sempre introdotto all'interno del d.lgs. n. 190/2024 dal decreto-legge in esame): tale disposizione definisce la nuova disciplina volta ad assicurare che le leggi regionali in materia di aree idonee consentano il raggiungimento degli **obiettivi di potenza installata previsti dal PNIEC** (e ora contenuti nella nuova Tabella 1 dell'allegato C-bis).

L'articolo 2, comma 1, **lett. i)**, modifica l'[articolo 12](#) del d.lgs. n. 190/2024. Anche in questo caso, l'intervento mira a coordinare il testo sostituendo i riferimenti normativi abrogati sulle aree idonee (ex artt. 20, 22 e 23 del d.lgs. n. 199/2021) con quelli ai nuovi articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater aggiunti al TU FER dal decreto-legge in esame.

La seguente tabella sintetizza le modifiche introdotte dalla lettera i):

Modifica	Riferimento abrogato	Nuovo riferimento	Contenuto	Impatto normativo
Art. 12, c. 5	Art. 20, c. 8 del d.lgs. n. 199/2021	Art. 11-bis, c. 1	Aree idonee ope legis	Riconduce la definizione di zone di accelerazione terrestri alle aree idonee stabilite dal nuovo art. 11-bis.
Art. 12, c. 6	Art. 23, c. 2 e 3 del d.lgs. n. 199/2021	Art. 11-ter	Aree idonee marine (off-shore)	Collega la pianificazione delle zone di accelerazione marine alla disciplina del nuovo art. 11-ter.
Art. 12, c. 10, lett. a)	Art. 22 del d.lgs. n. 199/2021	Art. 11-quater, c. 1, p. 2, 3 e 4	Semplificazioni in aree idonee	Consolida nel TU FER le riduzioni dei termini e le esenzioni (es. parere paesaggistico) previste dall'art. 11-quater.

La **lett. m)** reca ulteriori disposizioni di coordinamento, sopprimendo il riferimento all'abrogato art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 nell'[articolo 13, comma 2](#), del d.lgs. n. 190/2024 in materia di valutazioni ambientali e modifica al Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006), mantenendo fermo il richiamo sostanziale alle aree idonee.

Si rileva che sul comma 2 dell'articolo 13 del TU FER è intervenuto altresì il [d.lgs. n. 178/2025](#) recante disposizioni integrative e correttive al TU FER. Il correttivo, dopo l'espressione dei pareri parlamentari, è stato [approvato](#) dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2025, entrando in vigore l'11 dicembre 2025.

Infine, la **lett. q)** dispone l'**abrogazione** degli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 199/2021, la cui disciplina è ora trasposta all'interno del d.lgs. n. 190/2024.

Articolo 2, comma 1, lett. c), h), l) e p)
(Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 2**, comma 1, lett. *c), h), l) e p)* riconduce all'interno del d.lgs. n. 190/2024 (cd. Testo unico FER) e aggiorna la definizione e la disciplina relative a:

- impianti agrivoltaici;
- aree idonee all'installazione di impianti a FER su terraferma;
- aree idonee a mare;
- regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee;
- interventi realizzabili all'interno dei siti UNESCO;
- piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione.
- obiettivi di potenza aggiuntiva regionale per il raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva da impianti a FER prevista dal PNIEC.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, l'articolo in esame è volto a recepire le **osservazioni** formulate dalla **Commissione europea** rispetto al raggiungimento della milestone relativa alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo *REpowerEU*, nonché a rispondere alle recenti **pronunce del giudice amministrativo** sulla disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti a FER (cd. aree idonee). L'obiettivo più ampio dichiarato dal Governo, perseguito tramite l'inserimento e l'aggiornamento della disciplina delle **aree idonee** all'interno del d.lgs. n. 190/2024 (cd. TU FER), è poi quello di conferire a tale decreto "le caratteristiche di testo atto a rappresentare univocamente il riferimento normativo per le procedure amministrative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili".

Per un inquadramento della disciplina previgente si rimanda al tema curato dal Servizio studi della Camera dei deputati sulle [aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili](#).

L'articolo 2 del decreto-legge in esame è composto di un unico comma suddiviso in varie lettere (da *a)* a *q)*). In questa scheda di lettura si esamineranno le disposizioni dettate dalle lettere *c), i), l) e p)*.

La **lett. c)** del decreto-legge in esame introduce all'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024 la **definizione di impianto agrivoltaico**. Quest'ultimo è definito come un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. La norma chiarisce che, per garantire tale continuità, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Con le **lett. h) e l)** vengono introdotte nel d.lgs. n. 190/2024 i nuovi articoli 11-*bis*, 11-*ter*, 11-*quater*, 11-*quinqües* e 12-*bis*.

Tali articoli disciplinano:

- le aree idonee all'installazione di impianti a FER su terraferma (art. 11-*bis*);
- le aree idonee a mare (*off-shore*) (art. 11-*ter*);
- la disciplina dei regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee (art. 11-*quater*);
- l'individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO (art. 11-*quinqües*);
- la previsione di un decreto che disciplini le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per aree idonee (art. 12-*bis*).

In particolare, la **lett. h)** introduce il nuovo **articolo 11-*bis*** del d.lgs. n. 190/2024, che ora detta la nuova disciplina delle **aree idonee su terraferma**, prima di questo momento contenuta nell'articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021, che viene contestualmente abrogato.

Nello specifico, il comma 1 del nuovo articolo 11-*bis* dispone che **si considerano idonee** per l'installazione di impianti a FER le seguenti aree:

- a) I siti ove sono già installati impianti** della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che **non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento**.

Tale formulazione ricalca quanto già previsto dall'articolo 20, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 199/2021, che viene contestualmente abrogato dal decreto-legge in esame.

Nella nuova disciplina viene fatto inoltre fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. Si conferma inoltre che la **variazione dell'area non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole**. Tale principio era già stato introdotto al comma 1-*bis* dell'articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021: sul punto, e in particolare sulle pronunce del TAR Lazio, si rinvia a quanto si dirà *infra* a commento del comma 2 del nuovo articolo 11-*bis*.

- b) Le aree dei siti oggetto di bonifica**, come individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del Codice dell'ambiente.

La disposizione ripropone quanto previsto dall'articolo 20, comma 8, lett. b), del d.lgs. n. 199/2021.

- c) Le **cave** e le **miniere cessate**, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale nonché le porzioni di cave e miniere **non suscettibili di ulteriore sfruttamento**.
Anche tale formulazione ripropone il testo dell'articolo 20, comma 8, lett. c), del d.lgs. n. 199/2021.
- d) Le **discariche** o i lotti di discarica chiusi o ripristinati.
Sebbene tali aree non figurassero esplicitamente tra quelle idonee *ope legis* nel testo originario del d.lgs. n. 199/2021 (art. 20, comma 8), la loro inclusione si poteva desumere già dall'articolo 20, comma 1-*bis*, che ammetteva l'installazione di fotovoltaico con moduli a terra in tali siti.
- e) I siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo **Ferrovie dello Stato**, dei **gestori di infrastrutture ferroviarie** e delle società **concessionarie autostradali**;
La previsione riprende l'articolo 20, comma 8, lett. c-*bis*), del d.lgs. n. 199/2021.
- f) I siti e impianti nella disponibilità delle società di **gestione aeroportuale** all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (di cui all'[Allegato I](#) del D.M. 14 febbraio 2017). Restano ferme le necessarie verifiche tecniche da parte dell'ENAC.
La disposizione conferma quanto statuito dall'articolo 20, comma 8, lett. c-*bis*.1), del d.lgs. n. 199/2021.
- g) I beni del **demanio militare** o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa.
Tali beni erano già qualificati come superfici e aree idonee dall'[articolo 20, comma 3](#), del D.L. n. 17/2022.
- h) I beni del **demanio** o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'**interno**, al Ministero della **giustizia** e agli **uffici giudiziari**.
Tali beni erano già considerati come superfici e aree idonee ai sensi dell'[articolo 10, comma 3](#), del D.L. n. 144/2022.
- i) I **beni immobili di proprietà dello Stato** non inclusi in programmi di valorizzazione o dismissione, **individuati dall'Agenzia del demanio**, sentito il MEF, nonché i beni statali individuati dall'Agenzia con le amministrazioni usuarie;
La norma conferma quanto disposto dall'[articolo 16, comma 2](#), del D.L. n. 13/2023.
- l) Limitatamente agli **impianti fotovoltaici**, oltre alle predette aree, sono individuate le seguenti ulteriori aree idonee:

l) le **aree interne agli stabilimenti¹ e agli impianti industriali²**, non destinati alla produzione agricola sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del cd. Codice dell'ambiente ([d.lgs. n. 152/2006](#)), nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 350 metri** dall'impianto o stabilimento.

Tale formulazione, pur riprendendo in parte quanto già previsto dall'articolo 20, comma 8, lett. *c-ter*), n. 2), del d.lgs. n. 199/2021, **opera in senso restrittivo** rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente. Oltre a prevedere un restringimento del perimetro delle aree agricole (da 500 metri a 350 metri) è altresì previsto che siano considerate aree idonee solo le aree interne di stabilimenti ed impianti industriali sottoposti ad AIA, riducendo dunque la portata della norma ai soli impianti e stabilimenti denotati da un maggior impatto ambientale.

Si ricorda che l'AIA – disciplinata dalla parte II del Codice dell'ambiente, in particolare dal titolo III-*bis* di tale parte, costituito dagli articoli da 29-*bis* a 29-*quattordices* – ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del Codice e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente (articolo 4, comma 4, lett. c) del Codice dell'ambiente). Sono soggette ad AIA le installazioni che svolgono attività rientranti tra quelle elencate dal citato allegato VIII, nonché le modifiche sostanziali degli impianti di tali installazioni (articolo 6, comma 13 del Codice).

[L'articolo 7](#) del Codice dell'ambiente precisa che:

- sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII alla parte II del Codice e loro modifiche sostanziali. In tal caso l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 4-*bis*);
- sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome (comma 4-*ter*).

¹ Di cui all'[articolo 268, comma 1, lett. h\)](#), del cd. Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006), che definisce lo "stabilimento" come "il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività".

² Di cui all'articolo 268, comma 1, [lett. l\)](#), del Codice dell'ambiente, che definisce l'"impianto" come "il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio".

- 2) Le aree adiacenti alla **rete autostradale entro** una distanza non superiore a **300 metri**.
La norma conferma la previsione dell'articolo 20, comma 8, lett. *c-ter*), n. 3 del d.lgs. n. 199/2021.
 - 3) Gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali.
 - 4) Le **aree a destinazione industriale**, direzionale, artigianale, commerciale, oppure destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati.
 - 5) Le aree adibite a **parcheggi**, limitatamente alle strutture di copertura. Le previsioni di cui ai punti 3), 4) e 5) appaiono **innovative** rispetto alla disciplina previgente, poiché ai sensi dell'abrogato articolo 20, comma 3 del d.lgs. n. 199/2021 tali aree dovevano essere solamente privilegiate dai decreti attuativi nella definizione della disciplina inerente le aree idonee. In tal senso, l'articolo 7 comma 2, del [D.M. 21 giugno 2024](#) (cd. decreto aree idonee) aveva previsto che per l'individuazione delle aree idonee le regioni privilegiassero, tra l'altro "l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica". **Tali aree risultano ora idonee a prescindere dalla normativa regionale**. Il citato decreto ministeriale, peraltro oggetto di un parziale annullamento da parte del TAR Lazio, risulta ora implicitamente abrogato in ragione dell'abrogazione della norma abilitante.
 - 6) Gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale.
Sebbene le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale fossero già menzionate tra le aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lett. *c)* del d.lgs. 199/2021, a quest'ultime vengono altresì aggiunti gli **invasi idrici e i laghi di cave, ampliandone la portata** rispetto alla disciplina previgente.
 - 7) Gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.
Tale previsione ha portata innovativa rispetto alla disciplina previgente.
- m)* Per gli **impianti di produzione di biometano**, oltre alle aree di cui alle lettere *a)-i)*, sono individuate le seguenti ulteriori aree idonee:
- 1) Le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale.

Tale previsione ricalca quanto già previsto dall'articolo 20, comma 8, lett. *c-ter*), n.1), del d.lgs. n. 199/2021.

- 2) Le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, sottoposti ad AIA ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del Codice dell'ambiente, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 500 metri** dal medesimo impianto o stabilimento.

Tale previsione, pur riprendendo in parte quanto già previsto dall'articolo 20, comma 8, lett. *c-ter*), n. 2), del d.lgs. n. 199/2021, **opera in senso restrittivo** rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, prevedendo che siano considerate aree idonee solo le aree interne di stabilimenti ed impianti industriali sottoposti ad AIA, riducendo dunque la portata della norma ai soli impianti e stabilimenti denotati da un maggior impatto ambientale.

- 3) Le aree adiacenti alla **rete autostradale entro** una distanza non superiore a **300 metri**;

La previsione conferma quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, lett. *c-ter*), n. 3 del d.lgs. n. 199/2021.

Il comma 2 del nuovo articolo 11-*bis* regola poi **l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole**.

Tale disciplina in parte riprende e in parte integra quella dettata dal comma 1-*bis* dell'articolo 20, d.lgs. n. 199/2021, a sua volta inserito dall'articolo 5 del cd. decreto agricoltura (D.L. n. 63/2024, L. n. 101/2024). In proposito si ricorda che il TAR Lazio si è recentemente pronunciato in diverse sentenze (sentenza n. [9156/2025](#), sentenza n. [9157/2025](#) e sentenza n. [9158/2025](#)) sulla legittimità di tale previsione, che avrebbe fortemente limitato su tutto il territorio nazionale l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone classificate agricole. Tale limitazione è stata considerata irragionevole e sproporzionata, nonché in contrasto con l'obiettivo europeo della massima diffusione degli impianti FER. Pertanto, i giudici amministrativi, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità, hanno sospeso il giudizio [trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale](#).

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 11-*bis*, l'installazione di quegli impianti in zone agricole è ora consentita esclusivamente:

- nelle aree dove sono già installati impianti fotovoltaici, solo per interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, **a condizione che non comportino incremento dell'area occupata**: la disposizione riproduce quanto già previsto dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 199/2021;
- nelle **cave** e nelle **miniere cessate**, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale nonché le porzioni di cave e miniere **non suscettibili di ulteriore sfruttamento**: tale previsione appare

restrittiva rispetto alla disciplina previgente, che includeva altresì le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate;

- le **discariche** o i lotti di discarica chiusi o ripristinati: la previsione conferma quanto stabiliva l'articolo 20, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 199/2021;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo **Ferrovie dello Stato**, dei **gestori di infrastrutture ferroviarie** e delle società **concessionarie autostradali**: anche in questo caso, la norma si pone in continuità con l'articolo 20, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 199/2021;
- i siti e impianti nella disponibilità delle società di **gestione aeroportuale** all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'ENAC: anche in questo caso la disposizione ricalca l'articolo 20, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 199/2021;
- le **aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali**, non destinati alla produzione agricola sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del già citato titolo III-*bis* della parte seconda del Codice dell'ambiente, nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 350 metri** dall'impianto o stabilimento: la norma ha una **portata restrittiva** rispetto alla disciplina previgente (che prevedeva una fascia di 500 metri). Come già osservato per l'art. 11-*bis*, comma 1, lett. l), l'idoneità è ora limitata alle pertinenze di impianti soggetti ad AIA (ossia per gli impianti a maggior impatto ambientale);
- le aree adiacenti alla **rete autostradale entro** una distanza non superiore a **300 metri**: la previsione conferma il limite già fissato dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 199/2021.

I **vincoli** di cui al primo periodo del comma 2 appena analizzato **non si applicano** per:

- i progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una **comunità energetica rinnovabile** (CER): per un approfondimento si rimanda al tema curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati sulle [configurazioni per l'autoconsumo diffuso](#);
- i progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (**PNC**), ovvero i progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR;
- rimane comunque **sempre consentita** l'installazione di **impianti agrivoltaici** con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da

terra (come ora definiti con la citata novella introdotta dalla lett. c) dell'articolo 2 del decreto-legge in esame).

La formulazione “in posizione adeguatamente elevata da terra” può apparire generica: si valuti l’opportunità di coordinare questa previsione con quanto già previsto in materia dal [D.M. 436/2023](#) (cd. D.M. Agrivoltaico).

Di seguito si dà conto in formato sintetico delle novità introdotte rispetto alla normativa previgente.

Categoria	Nuova disciplina	Normativa previgente	Differenze
Aree idonee generali (FER)			
a) Siti FER esistenti	Idonei per rifacimenti/potenziamenti (< 20% area). No variazione per fotovoltaico agricolo.	Art. 20, c. 8, lett. a) d.lgs. n. 199/2021	● Invariato
b) Aree oggetto di bonifica	Idonee	Art. 20, c. 8, lett. b) d.lgs. n. 199/2021	● Invariato
c) Cave e miniere cessate	Idonee (cessate, non recuperate, degradate)	Art. 20, c. 8, lett. c) d.lgs. n. 199/2021	● Invariato
d) Discariche chiuse	Idonee	Non in Art. 20, c. 8 (ma in c. 1-bis) d.lgs. n. 199/2021	● Esplicitazione (prima solo deducibile)
e) Aree ferrovie/ autostrade	Idonee	Art. 20, c. 8, lett. c-bis) d.lgs. n. 199/2021	● Invariato
f) Aree aeroportuali	Idonee	Art. 20, c. 8, lett. c-bis.1) d.lgs. n. 199/2021	● Invariato
g) Beni demanio militare	Idonei	D.L. n. 17/2022	● Invariato
h) Beni demanio (Interno/Giustizia)	Idonei	D.L. n. 144/2022	● Invariato
i) Beni immobili Stato	Idonei	D.L. n. 13/2023	● Invariato
Aree idonee (solo fotovoltaico)			
l.1) Stabilimenti industriali (AIA)	Aree interne + agricole entro 350 m (solo impianti AIA)	Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2) d.lgs. n. 199/2021 (agricole entro 500 m , non specificava AIA)	● Restrittivo (distanza ridotta e requisito AIA)
l.2) Aree autostradali	Entro 300 m	Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 3 d.lgs. n. 199/2021	● Invariato
l.3) Edifici e strutture	Idonee per legge	Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle regioni) d.lgs. n. 199/2021	● Innovativo (ora idonee <i>ope legis</i>)
l.4) Aree industriali/commerciali	Idonee per legge	Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle Regioni) d.lgs. n. 199/2021	●

			Innovativo (ora idonee <i>ope legis</i>)
l.5) Parcheggi (coperture)	Idonee per legge	Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle regioni) d.lgs. n. 199/2021	● Innovativo (ora idonee <i>ope legis</i>)
l.6) Invasi idrici/laghi di cave	Idonei	Non menzionati (solo miniere, già lett. c)	● Innovativo
l.7) Aree servizio idrico integrato	Idonee	Non menzionate	● Innovativo
Aree idonee (solo biometano)			
m.1) Aree agricole (vicino industrie)	Entro 500m	Art. 20, c. 8, lett. <i>c-ter</i> , n. 1, d.lgs. n. 199/2021	● Invariato
m.2) Stabilimenti industriali (AIA)	Aree interne + agricole entro 500m (sottoposti ad AIA)	Art. 20, c. 8, lett. <i>c-ter</i> , n. 2, d.lgs. n. 199/2021	● Restrittivo (requisito AIA)
m.3) Aree autostradali	Entro 300 m	Art. 20, c. 8, lett. <i>c-ter</i> , n. 3, d.lgs. n. 199/2021	● Invariato
Installazione in Aree Agricole			
Su impianti esistenti	Consentita (se non c'è incremento area)	Art. 20, c. 1- <i>bis</i> d.lgs. n. 199/2021	● Invariato
Cave e miniere	Cessate, non recuperate, degradate	Previgente: includeva anche aree già ripristinate	● Restrittivo
Discariche chiuse	Consentita	Art. 20, c. 1- <i>bis</i> , d.lgs. n. 199/2021	● Invariato
Aree ferrovie/autostrade	Consentita	Art. 20, c. 1- <i>bis</i> , d.lgs. n. 199/2021	● Invariato
Aree aeroportuali	Consentita	Art. 20, c. 1- <i>bis</i> , d.lgs. n. 199/2021	● Invariato
Aree industriali (AIA)	Aree interne + agricole entro 350 m (solo impianti AIA)	Precedente limite 500 m e senza requisito AIA.	● Restrittivo
Aree autostradali	Entro 300m	Art. 20, c. 1- <i>bis</i> , d.lgs. n. 199/2021	● Invariato

Il **comma 3 del nuovo articolo 11-bis**, riproducendo in parte quanto già disposto dall'articolo 20, comma 4 del d.lgs. n. 199/2021, **demanda alle regioni** e alle province autonome il compito di individuare con propria legge, entro **centoventi giorni** dall'entrata in vigore del decreto, aree idonee ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 1. Tale individuazione deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 4 e degli obiettivi fissati al comma 5. Le province autonome provvedono all'adempimento in conformità ai rispettivi Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

Nel caso di mancata adozione della legge, o di mancato rispetto dei principi, criteri od obiettivi, lo Stato può esercitare il suo **potere sostitutivo** ai sensi dell'articolo 41 della L. n. 234/2012.

Si ricorda che l'[articolo 41](#) stabilisce le condizioni in cui lo Stato può esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e delle province autonome, specificamente per garantire l'attuazione degli atti dell'Unione europea. Questa facoltà viene attivata quando gli enti regionali dimostrano inerzia nell'adeguamento alla normativa europea nelle materie di loro competenza legislativa. Tali provvedimenti statali hanno un **carattere cedevole**, il che significa che perdono efficacia non appena la regione o la provincia autonoma adotta la propria normativa di attuazione. Inoltre, l'articolo prevede che lo Stato possa intervenire anche in caso di violazione della normativa europea accertata dalla Corte di Giustizia, potendo nominare un commissario straordinario per assicurare i dovuti adempimenti e rispettare i vincoli europei.

Ai fini dell'esercizio del suddetto potere, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio esercita funzioni di impulso.

Infine, la clausola di salvaguardia afferma che le province autonome provvedono al processo di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il comma 4 del nuovo articolo 11-bis elenca i **principi e i criteri a cui le regioni e le province autonome devono attenersi** nell'individuazione delle ulteriori aree idonee.

Nello specifico, gli enti territoriali sono tenuti a:

- tutelare il patrimonio culturale, il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché le aree agricole e forestali, con particolare riguardo a quelle di pregio;
- salvaguardare le specificità delle aree della Rete Natura 2000, delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar) e delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità all'articolo 11-*quinquies* (per la cui analisi si veda *infra*);
- modulare la qualificazione di idoneità dell'area in funzione della specifica tecnologia o della potenza dell'impianto;
- **escludere** la previsione di **divieti generali** e astratti all'installazione di impianti a FER, fatto salvo quanto previsto per gli impianti agrivoltaici (ai sensi di quanto previsto dal già descritto comma 2 dell'articolo 11-*bis*) e per le zone UNESCO in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 11-*quinquies* (su cui v. *infra*);
- qualificare prioritariamente come idonee le **superfici**, le strutture edificate e le aree caratterizzate da **impermeabilizzazione del suolo**, al fine di incentivare l'autoconsumo individuale e collettivo;
- **valorizzare**, nella qualificazione delle aree agricole, la **presenza di attività produttive e aziende agricole**, favorendo l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche;
- garantire che le **aree agricole** qualificate come idonee siano comprese in una forbice tra lo **0,8% e il 3%** della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale, al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli;

- definire, fermi restando i limiti regionali sopra esposti, eventuali percentuali specifiche di sfruttamento della SAU a livello comunale;
- qualificare prioritariamente come idonee le aree caratterizzate dalla **presenza di poli industriali**, per agevolare la decarbonizzazione dei settori produttivi;
- qualificare prioritariamente come idonee le **aree di crisi industriale complessa**, promuovendo la riconversione industriale e la tutela occupazionale;
- al fine di bilanciare la diffusione delle FER con la tutela del patrimonio culturale, **escludere** dalla qualificazione di idoneità:
 - le aree ricomprese nel perimetro dei **beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio**;
 - le aree situate in una **fascia di rispetto** dal perimetro di tali beni, pari a:
 - **3 chilometri per gli impianti eolici**;
 - **500 metri per gli impianti fotovoltaici**.
 - le aree ove gli impianti contrastino con le norme di attuazione dei piani paesaggistici.

Con riferimento a quest'ultimo criterio, nella relazione illustrativa il Governo precisa che non si intende vietare in via generalizzata l'installazione di impianti a FER in aree soggette a pianificazione paesaggistica, ma consentire l'installazione di impianti con caratteristiche che si conciliano con i contenuti della pianificazione. Tale previsione appare **restrittiva** rispetto a quanto previsto dall'abrogato articolo 20, comma 8, lett. *c-quater*) del d.lgs. n. 199/2021, il quale faceva riferimento alle fasce di rispetto dei soli beni culturali di cui alla parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio e degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

• *La ratio della norma alla luce della giurisprudenza amministrativa*

Le previsioni del comma 4 si collocano nel contesto delle recenti pronunce del giudice amministrativo, sfociate nell'annullamento parziale del D.M. 21 giugno 2024 da parte del TAR del Lazio ([sentenza n. 9155](#) del 13 maggio 2025).

L'annullamento è avvenuto a seguito dell'accoglimento di specifici motivi di ricorso presentati dagli operatori del settore, principalmente per motivi di eccesso di potere e violazione della delega legislativa.

Il TAR ha accolto la censura relativa al fatto che il D.M. 21 giugno 2024 non fornisse criteri adeguati e sufficientemente vincolanti per le Regioni. L'Articolo 7, comma 2, è stato ritenuto illegittimo in quanto si limitava a **ripetere sostanzialmente i principi di massima** già contenuti nella legge delega (articolo 5, comma 1, lett. *a*), della legge n. 53/2021). Il decreto inoltre non dettava il **grado di specificità, anche minimo**, richiesto per attuare la delega.

È stata inoltre annullata la parte dell'articolo 7, comma 3, che prevedeva la **facoltà** per le regioni di stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela (ai sensi del d.lgs. n. 42/2004) fino a un **massimo di 7 chilometri, ritenuta sproporzionata e irragionevole**. Il TAR ha rilevato che lo stesso legislatore (con il D.L. n. 13/2023) aveva già ridotto le fasce di rispetto previste dall'art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199/2021 da 7 a 3 km per l'eolico e da 1 km a 500 metri per il fotovoltaico, riconoscendo implicitamente l'eccessività della misura originaria. L'aver mantenuto un limite massimo di 7 km nel decreto ministeriale, abilitando le regioni a prevedere fasce più ampie di quelle stabilite dalla legge statale, è stato dunque ritenuto illegittimo.

Infine, è stata censurata la **mancata previsione di una norma transitoria** che facesse salvi i procedimenti di autorizzazione già in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto. La legge delega (L. n. 53/2021) prevedeva esplicitamente "misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso". Il decreto, invece, si limitava a concedere alle regioni la mera "possibilità" di far salve le aree già identificate come idonee *ope legis* dall'art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199/2021. Questa facoltà è stata ritenuta insufficiente a tutelare l'affidamento degli operatori e a garantire le iniziative avviate, che beneficiano di un regime procedurale accelerato proprio in virtù di tale qualificazione.

Il **comma 5 del nuovo articolo 11-bis** prevede che le leggi regionali (adottate ai sensi del comma 3) garantiscano il raggiungimento, entro il **2030**, degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili indicati nella tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da FER.

Tale formulazione ricalca quanto già previsto dall'articolo 20, comma 2 del d.lgs. n. 199/2021. La tabella 1 dell'allegato C-bis traspone la tabella di cui all'articolo 2 del D.M. 21 giugno 2024 (ora implicitamente abrogato) avente lo scopo di individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal [PNIEC 2024](#).

Sempre ai sensi del comma 5, lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico e le modalità di calcolo della quantità di potenza trasferita sono definiti con **decreto del direttore generale competente del MASE**.

L'articolo 3, comma 3 del D.M. 21 giugno 2024 prevedeva invece che lo schema di accordo tipo fosse definito con decreto ministeriale del MASE.

Infine, il comma 5 dell'articolo 11-bis dispone che qualora gli impianti a FER siano ubicati sul territorio di più regioni o province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze è definita tramite accordi stipulati tra i diversi enti territoriali.

Tale formulazione ricalca quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del D.M. 21 giugno 2024, ora abrogato. È stata tuttavia espunta la previsione, in carenza di accordi, di attribuzione della potenza secondo i criteri di cui al punto 10.5 delle

linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010. La rimozione di tale rinvio lascia, di fatto, alla sola negoziazione tra le parti la risoluzione della controversia, eliminando il criterio oggettivo che assegnava la competenza (e la quota statistica) all'ente nel cui territorio ricadeva la parte prevalente dell'impianto, ovvero:

- i. il maggior numero di aerogeneratori (eolico);
- ii. il maggior numero di pannelli (fotovoltaico);
- iii. la derivazione d'acqua di maggiore entità (idroelettrico);
- iv. il maggior numero di pozzi di estrazione (geotermoelettrico);
- v. la collocazione dei gruppi turbina alternatore (negli altri casi);

Il comma 6 del nuovo articolo 11-bis disciplina l'attività di monitoraggio degli obiettivi. La norma stabilisce che il MASE provveda al monitoraggio periodico del raggiungimento dei target, avvalendosi del supporto tecnico del GSE e di Ricerca sul Sistema Energetico (RSE S.p.A.). Gli esiti di tale attività devono essere trasmessi alla **Piattaforma digitale per le aree idonee e le zone di accelerazione**, istituita ai sensi dell'articolo 12-bis (alla cui scheda di lettura si rinvia). La disposizione riproduce parzialmente quanto già previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.M. 21 giugno 2024, ora abrogato.

Il comma 7 del nuovo articolo 11-bis regola l'affidamento delle aree idonee nelle tratte autostradali, riprendendo la disciplina dettata dall'articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 ai commi 8-bis e 8-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di potenza installata e di garantire la sicurezza della circolazione, le società concessionarie autostradali sono tenute ad affidare in concessione le aree idonee di propria competenza (cfr. comma 1, lett. e) del nuovo art. 11-bis), mediante **procedure a evidenza pubblica**.

La norma detta specifici criteri per lo svolgimento di tali procedure:

- **avvio e pubblicità:** le procedure possono essere avviate anche su istanza di parte e prevedono l'obbligo di pubblicazione di un avviso;
- **principi:** devono essere rispettati i principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità e garanzia della concorrenza effettiva;
- **contenuti dell'avviso:** gli avvisi devono definire in modo non discriminatorio i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione e la durata massima delle subconcessioni;

È consentita la **subconcessione** diretta a società controllate o collegate esclusivamente qualora, all'esito della procedura pubblica, non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna offerta appropriata. Tale affidamento deve avvenire senza modifiche sostanziali delle condizioni iniziali dell'appalto. In tal caso, anche le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i relativi lavori, servizi e forniture mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei medesimi principi di concorrenza e trasparenza.

La durata dei rapporti di subconcessione è commisurata alla vita utile degli impianti e al piano di ammortamento degli investimenti e la durata della subconcessione può anche essere superiore a quella della concessione autostradale. In caso di subentro di un nuovo concessionario autostradale, quest'ultimo ha

facoltà di risolvere il contratto di subconcessione, ma è tenuto a riconoscere al gestore uscente un indennizzo pari al valore degli investimenti realizzati e non ancora integralmente ammortizzati.

La **lett. h)** del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame introduce nel TU FER anche un nuovo **articolo 11-ter**, il quale reca la disciplina delle **aree idonee a mare** (*off-shore*).

La disciplina dell'articolo 11-ter si inserisce in un quadro normativo recentemente normalizzato a seguito di un contenzioso con l'Unione europea. Il 23 maggio 2024, la Commissione europea aveva deferito l'Italia alla Corte di Giustizia (procedura INFR(2021)2223) per il mancato recepimento della direttiva 2014/89/UE, a causa della ritardata elaborazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo ([qui](#) il comunicato stampa). Tale *vulnus* è stato sanato con l'adozione del [decreto ministeriale n. 237 del 25 settembre 2024](#), che ha approvato i suddetti piani, determinando il [ritiro](#) del ricorso da parte della Commissione. Le disposizioni sulle aree idonee ai sensi del comma 2 (piattaforme e porti), che riproducono sostanzialmente l'articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 199/2021, avevano inizialmente funzione suppletiva “nelle more” dell'adozione dei piani, ma vengono qui confermate come fattispecie specifiche di idoneità.

Nello specifico, il **comma 1 del nuovo articolo 11-ter** stabilisce il principio generale secondo cui si considerano idonee per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili *off-shore* le aree individuate dai Piani di gestione dello spazio marittimo (PGSM)³. Rientrano altresì tra le aree idonee i siti oggetto di interventi di modifica di impianti esistenti che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, soggetti al regime di autorizzazione unica statale⁴.

Ai sensi del **comma 2** del nuovo articolo 11-ter sono considerate in ogni caso aree idonee:

- a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal [D.M. 15 febbraio 2019](#);
- b) i porti, limitatamente alla realizzazione di impianti eolici con potenza installata fino a 100 MW. Per gli impianti nei porti è richiesta la previa variante del piano regolatore portuale (ove necessaria), da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

Il **comma 3 del nuovo articolo 11-ter** dispone che il MASE pubblichi sul proprio sito istituzionale un *vademecum* rivolto ai soggetti proponenti. Il documento dovrà contenere l'elenco degli adempimenti e le informazioni minime necessarie per l'avvio dell'iter di Autorizzazione Unica per gli impianti *off-shore*. La previsione

³ Di cui all'articolo 5, commi 1, lett. c) e comma 5 del d.lgs. n. 2017/2016 e del D.P.C.M. 1° dicembre 2017.

⁴ Di cui all'allegato C, sezione II, lett. v) del d.lgs. n. 190/2024.

traspone il contenuto dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 199/2021 (in attuazione del quale era stato emanato il [decreto direttoriale dell'11 marzo 2025](#)).

La stessa **lett. h)** del comma 1 dell'articolo 2 introduce altresì l'**articolo 11-quater**, il quale disciplina i **regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee**.

Il **comma 1** introduce agevolazioni procedurali differenziate in base al titolo abilitativo necessario:

- **Interventi in attività libera e PAS:** la realizzazione di tali interventi in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. L'autorità competente in materia paesaggistica è comunque tenuta a esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante, entro i termini previsti per il rilascio degli atti di assenso (artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 190/2024). La disposizione estende alle aree idonee il medesimo regime già previsto dall'[articolo 12](#) del d.lgs. n. 190/2024 per le "zone di accelerazione".

- **Interventi soggetti ad autorizzazione unica (AU):** anche in questo caso, l'autorità paesaggistica rende un parere obbligatorio ma non vincolante. Qualora il termine decorra infruttuosamente senza l'espressione del parere, l'autorità procedente è legittimata a provvedere comunque sulla domanda. Inoltre, per i procedimenti in aree idonee, i termini procedurali ordinari sono **ridotti di un terzo** (con arrotondamento per difetto all'unità). Anche nel caso di interventi in aree idonee per cui è richiesta l'autorizzazione unica, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e non vincolante. Qualora il termine decorra senza l'espressione del parere, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Il procedimento di autorizzazione unica in aree idonee ha inoltre **termini ridotti di un terzo**, con arrotondamento per difetto al numero intero, se necessario. Tali previsioni riproducono il modello di semplificazione già adottato per le zone di accelerazione (art. 12, d.lgs. n. 190/2024) e rispecchiano quanto stabilito dall'articolo 22, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021.

Ai sensi del **comma 2 del nuovo articolo 11-quater** il regime di semplificazione di cui al comma 1 si applica altresì agli interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale, qualora ricadano in aree idonee. La relazione illustrativa del Governo precisa che non sono inclusi in tali interventi gli impianti di accumulo mobili di grandi estensioni (BESS).

Infine, il **comma 3** del nuovo articolo 11-quater specifica che il regime semplificato trova applicazione esclusivamente qualora l'impianto a fonti rinnovabili ricada interamente all'interno di un'area classificata come idonea.

Si ricorda che l'abrogato articolo 22, comma 1-*ter* del d.lgs. n. 199/2021 prevedeva esplicitamente che il regime semplificato si applicasse altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti.

Infine, sempre la **lett. h)** del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame inserisce nel TU FER anche un nuovo **articolo 11-quinquies**, che disciplina gli **interventi** realizzabili nelle zone di protezione dei **siti UNESCO**.

La norma limita l'installazione di impianti a FER in queste zone **esclusivamente agli interventi in attività libera** (di cui all'Allegato A del d.lgs. n. 190/2024). La relazione illustrativa del Governo precisa che sono inclusi anche tutti gli interventi che, pur essendo compresi nell'allegato A, sono attratti nel regime di PAS ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024.

Si tratta, in particolare, di interventi ricadenti su:

- beni tutelati ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- in aree naturali protette;
- all'interno di siti della rete Natura 2000;
- In aree sottoposte ai vincoli di cui all'articolo 20, comma 4 della legge n. 241/1990.

La **lett. l)** del comma 1, dell'articolo 2 introduce nel d.lgs. n. 190/2024 il **nuovo articolo 12-bis**, rubricato "Piattaforma digitale per le aree idonee".

Il **comma 1** del nuovo articolo dispone che, al fine di supportare regioni e Province autonome nell'individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione, nonché nelle attività di monitoraggio, siano definite le modalità operative della [piattaforma digitale per le aree idonee](#) (già istituita con [D.M. 17 settembre 2024](#)) allo scopo di integrare le informazioni necessarie per la caratterizzazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici. La disciplina è demandata a un decreto del MASE, previa intesa in [Conferenza unificata](#), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

È previsto che la piattaforma operi in interoperabilità con la [piattaforma di monitoraggio del PNIEC](#) (art. 48, d.lgs. n. 199/2021) e includa una sezione dedicata alla consultazione pubblica dei dati, fatti salvi i vincoli in materia di privacy, segreto commerciale e sicurezza nazionale.

Il **comma 2** del nuovo articolo 12-*bis* specifica che la piattaforma dovrà integrare un contatore delle superfici agricole utilizzate (SAU) per impianti FER, alimentato dai dati territoriali forniti da regioni e province autonome.

la **lett. p)** inserisce il **nuovo allegato C-bis**, contenente la tabella 1 sulla ripartizione regionale della potenza minima aggiuntiva per anno per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

Di seguito si riporta la tabella 1 dell'allegato C-*bis*, con la ripartizione regionale degli obiettivi:

Tabella 1- Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Regione	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli-V.G.	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
TrAA - Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
TrAA - Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d'Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

Obiettivi rinnovabili 2030: la ripartizione regionale


Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) fissa un obiettivo nazionale di circa **80 GW** di nuova potenza da fonti rinnovabili entro il 2030. L'infografica mostra la suddivisione di questo target tra le singole regioni, illustrando il contributo richiesto a ciascuna per la transizione energetica.



Sicilia: Leader per potenza aggiuntiva
Con 10.485 MW, la Sicilia ha l'obiettivo più alto, pari a oltre il 13% del totale nazionale.



Il Sud Italia traina la transizione
Sicilia, Puglia e Sardegna insieme coprono quasi il 30% dell'obiettivo di nuova potenza nazionale.



Le 5 regioni con i maggiori obiettivi
Sicilia, Lombardia, Puglia, Emilia-Romagna e Sardegna rappresentano oltre la metà del target totale.

Il **punto 1** disciplina i criteri per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nella **tabella 1**. Il calcolo tiene conto della potenza nominale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2021 e il 31 dicembre dell'anno di riferimento**.

Nello specifico, il computo include:

- la potenza nominale degli impianti a FER realizzati sul territorio della regione;
- la potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione realizzati sul territorio della regione;
- Il **100%** della potenza nominale degli impianti *off-shore* le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera (fatta salva la disciplina di ripartizione descritta al successivo punto 2).

Si osserva che l'articolo 2, comma 2, lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 limitava il conteggio ai soli impianti *off-shore* "di nuova costruzione". La nuova formulazione, eliminando tale specifica, sembra estendere il calcolo anche agli interventi di modifica o potenziamento su impianti esistenti.

Il **punto 2** ricalca quanto già previsto dall'articolo 2, comma 4 del D.M. 21 giugno 2024, prevedendo un meccanismo di correzione geografica per gli impianti *off-shore*, qualora il punto di connessione alla rete ricada in una regione diversa da quella costiera antistante l'impianto.

La potenza nominale viene così ripartita:

- **20%** alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica;
- **80%** alla regione costiera antistante l'impianto.

Nel caso in cui le regioni costiere interessate (antistanti l'impianto) siano più di una, la quota dell'80% viene suddivisa tra esse secondo un criterio di **proporzionalità rispetto alla distanza** tra la costa di ciascuna regione e l'impianto stesso.



2. La ripartizione degli impianti offshore

Caso speciale: ripartizione dell'80% tra più regioni costiere

Nel caso in cui le regioni costiere antistanti l'impianto siano più di una, la quota dell'80% viene suddivisa tra esse secondo un criterio di **proporzionalità rispetto alla distanza** tra la costa di ciascuna regione e l'impianto stesso.



X% e Y% sono calcolate in modo inversamente proporzionale a Distanza B e Distanza C.

Infine, il **punto 3**, in continuità con l'articolo 2, comma 5, del D.M. 21 giugno 2024, stabilisce un criterio di ponderazione specifico per le fonti ad alta producibilità (geotermoelettrico e idroelettrico). Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Tabella 1, non si conteggia la semplice potenza nominale, bensì una **potenza nominale aggiuntiva** calcolata applicando un **parametro di equiparazione**. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione confrontando la **producibilità media rilevata** della fonte geotermoelettrica o idroelettrica con la **producibilità media della fonte fotovoltaica**. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.

Si rileva che il decreto-legge in esame non prevede una disciplina transitoria che faccia salvi i procedimenti già in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto. Tale carenza è peraltro già stata censurata in recenti pronunce del giudice amministrativo con riferimento a simili interventi normativi (cfr. box di approfondimento supra). Si valuti dunque l'opportunità di introdurre una previsione in tal senso.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

L'**articolo 3** stabilisce che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **22 novembre 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.